

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2007		Allegato E	
	TOTALI 2007	TOTALI 2006	
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI			
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
A ) DI CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI			
B ) DI TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISC			
C ) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISC			
D ) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI			
<b>Totali PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
-----			
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) RIVALUTAZIONI			
A ) DI PARTECIPAZIONI			
B ) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
C ) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
19) SVALUTAZIONI			
A ) DI PARTECIPAZIONI			
B ) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
C ) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
<b>Totali RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
-----			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
21) ONERI STRAORDINARI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALEN			
22) SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	53.451,73	959,51	
23) SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	-3.022,46	-246,41	
<b>Totali PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	50.429,27	713,10	
-----			
Risultato prima delle Imposte	364.223,73	-12.223,50	
Imposte dell'Esercizio	106.744,74	101.799,25	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	257.478,99	-114.022,75	



		ALL. F	
CONTO CONSUNTIVO 2007			
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			€ 866.440,84
	in c/competenza..	€ 2.172.487,07	
- RISCOSSIONI	in c/residui.....	€ 395.723,07	€ 2.568.210,14
	in c/competenza..	€ 2.229.714,80	
- PAGAMENTI	in c/residui.....	€ 711.143,02	€ 2.940.857,82
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 493.793,16
	degli esercizi precedenti.....	€ 587.206,42	
- RESIDUI ATTIVI	dell'esercizio...	€ 803.620,70	€ 1.390.827,12
	degli esercizi precedenti.....	€ 102.421,45	
- RESIDUI PASSIVI	dell'esercizio...	€ 519.547,17	€ 621.968,62
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 1.262.651,66
Non si prevede l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione nell'esercizio 2008			



## VISTO

l'art. comma 4 del DPR N.97/2003 che dispone, tra l'altro, che le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto d'apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

## VISTO

il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori sull'argomento;


## ATTESO

che occorre agire in conformità;

DELIBERA

di approvare le variazioni apportate alla gestione e di eliminare dai residui passivi la somma di € 15.309,81 perché non più dovuta.

Roma 10 luglio 2008

Il Segretario  
(Dr. Salvatore Della Corte)  


p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il Presidente  
(Avv. Gianluca Marra)



COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE

  
ISTITUTO NAZIONALE CONSERVE ALIMENTARI

Il Dirigente  
Dott. Egidio Marricchi



PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE  
PER LE CONSERVE ALIMENTARI (INCA)

---

# BILANCIO D'ESERCIZIO 2008

PAGINA BIANCA

**DELIBERA**  
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PAGINA BIANCA

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INCA**

N. 10/2009

**Approvazione del Conto Consuntivo 2008**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari, riunitosi presso la Sede dell'Ente in Roma, Via Archimede 59, il giorno 16 giugno 2009 sotto la Presidenza dell'Avv. Gianluca Marra,

**VISTO**

il R.D.L. 8 febbraio 1923 n. 501 che istituisce l'Ente e successive modificazioni;

**VISTO**

il punto 4 dell'art. 5 del D.P.R. 27 dicembre 1953 n. 1260 che attribuisce al Consiglio di Amministrazione il compito di deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;

**VISTO**

il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70);

**VISTO**

lo schema Conto Consuntivo 2008 predisposto dal Comitato Esecutivo dell'INCA;

**VISTO**

il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori sul Conto Consuntivo 2008 predisposto dal Comitato Esecutivo;

**DELIBERA**

di approvare il Conto Consuntivo 2008 nella formulazione di cui agli allegati A/1, A/1a, A/1b, A/2, A/2a, A/2b, B, C, D, E, F.


Tali documenti formano parte integrante della presente delibera.



Il predetto Consuntivo, accompagnato dalla relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà inviato per l'approvazione ai Ministeri per lo Sviluppo Economico e dell'Economia, ai sensi del comma 4 dell'art. 38 del D.P.R. N.97/2003.

Roma 16 giugno 2009

Il Segretario  
(Dr. Salvatore Della Corte)



p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Il Presidente  
(Avv. Gianluca Marra)



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

**INCA**  
ISTITUTO NAZIONALE CONSERVE ALIMENTARI

Il Dirigente  
Dott. Egidio Marricchi



## NOTA INTEGRATIVA DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2 0 0 8RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA

Il 2008 è stato un anno caratterizzato da una grande discontinuità nella gestione dell'ente. I fatti più salienti rappresentativi di tale discontinuità sono stati:

- 1) la selezione e nomina di un nuovo direttore generale alla fine del mandato del precedente;
- 2) la verifica del ruolo dei contribuenti e l'inquadramento di 1400 imprese conserviere, accanto alle 1348 già iscritte;
- 3) l'adeguamento del limite massimo dell'ammontare complessivo dei contributi obbligatori, in applicazione della Legge 26 novembre 1990, n. 363;
- 4) l'emanazione del Regolamento interno di attuazione dell'accertamento previsto dalla Legge 10 marzo 1969 n. 96 e dal D.P.R. 428/75;
- 5) la consistente variazione in diminuzione rispetto al bilancio previsionale 2008 delle entrate relative al CAP. 307010 – Entrate per accertamenti di conformità alle norme di qualità dei prodotti trasformati a base di ortofruttili etc. –;
- 6) determinazioni sul personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

Per quanto attiene il primo punto, il Consiglio di amministrazione ha deciso innanzitutto di non confermare il precedente direttore alla scadenza del suo mandato avvenuta il 14 ottobre 2007. L'iter di selezione del nuovo direttore e quello per l'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze è stato lungo: iniziato il 22 ottobre 2007, seduta nella quale sono stati definiti i requisiti richiesti per l'incarico e la pubblicazione sul sito istituzionale della selezione in corso, l'iter è terminato il 17 gennaio 2008 con la firma del contratto, in seguito all'approvazione con note n. 76787 del 21 dicembre 2007 del Ministero vigilante e n. 3683 del 14 gennaio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto attiene il secondo punto, il nuovo direttore generale effettuava immediatamente, su richiesta del C.d.A., la verifica del ruolo dei contribuenti. In precedenza l'ente aveva effettuato le verifiche del ruolo dei contribuenti in seguito a denuncia e mediante verifica ispettiva. Si è voluta una procedura più efficace. Pertanto la verifica del ruolo, questa volta, veniva effettuata mediante la verifica incrociata dell'elenco dei contribuenti della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari con l'elenco dei contribuenti dell'INCA. Il suddetto elenco è pubblico, pubblicato ai sensi dell'art. 25 del R.D. 969 del 3.6.1924 nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e quindi consultabile da chiunque. Tale verifica incrociata consentiva l'inquadramento di n. 1400 aziende accanto alle 1348 già iscritte.

Per quanto attiene il terzo punto, il Consiglio di amministrazione ha richiesto con delibera 13/2008 al Ministero dello sviluppo economico l'adeguamento dell'ammontare complessivo dei contributi alla cifra di € 1.200.000,00. Tale richiesta era giustificata da un lato dal fatto che nei 18 anni trascorsi si erano registrate:



- la diminuzione del potere d'acquisto di circa il 56% (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati);
- l'incremento delle retribuzioni dei dipendenti conseguenti i rinnovi contrattuali;
- un sensibile rincaro del prezzo dei carburanti, dato particolarmente sensibile per un ente ispettivo;

In secondo luogo la circostanza che l'iscrizione dei nuovi contribuenti riduceva sensibilmente il carico contributivo per ciascuna impresa tenuta a farsi carico dei costi di funzionamento dell'INCA, ha deposto a favore della nostra richiesta ed il primo Agosto 2008 il Ministro pro tempore elevava il limite massimo dell'ammontare complessivo dei contributi obbligatori dovuti dalle imprese produttrici di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali ad € 1.200.000,00. Tale circostanza consentiva già per l'anno 2008 di elevare i contributi da € 774.685,35 a € 951.899,79. Ma ancora più positiva sarà la conseguenza del decreto per l'anno 2009. Il tutto, si ribadisce, avendo lasciato pressoché invariate le classi contributive. In altri termini senza aver pesato particolarmente sulle 1348 aziende che hanno sempre contribuito al funzionamento dell'ente.

Il vero fiore all'occhiello della gestione 2008 è stata l'emanazione del regolamento interno di attuazione dell'accertamento previsto dalla Legge 10 marzo 1969 n. 96 e dal D.P.R. 428/75. Occorre innanzitutto precisare che una verifica amministrativa portava a concludere che gli accertamenti in oggetto non erano mai stati organicamente regolamentati dagli organi di governo dell'ente, ma una serie di circolari avevano regolato alcuni aspetti. Il più era dipeso da decisioni dei capo sede, tra l'altro non sempre omogenee. Dall'analisi economica emergevano inoltre difetti di efficienza cui era giusto porre fine. Il regolamento, nel rispetto rigoroso di quanto stabilito dalla Legge 10 marzo 1969 n. 96 e dal D.P.R. 428/75 armonizza le procedure amministrative alla luce anche della normativa successiva e in particolare del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle prassi e procedure di campionamento riconosciute a livello internazionale. L'introduzione del nuovo regolamento ha consentito una razionalizzazione delle ispezioni il cui numero si è ridotto sensibilmente, circa del 50% rispetto all'anno precedente, con tutte le positive conseguenze sul bilancio e la gestione dell'ente che ne derivano. Per completezza di informazione si sottolinea che il suddetto regolamento è stato notificato a mezzo raccomandata con ricevuta A/R ad ogni effetto di legge ai seguenti Ministeri: Ministero dello sviluppo economico, Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, Ministero del commercio internazionale e Ministero della salute.

Veniamo al punto 5. In merito ad esso si precisa che il bilancio di previsione 2008 come approvato nella stesura iniziale da codesto Ministero prevedeva un avanzo di competenza pari a € 9.843,64. Al Cap. 307010 (Entrate per accertamenti di conformità alle norme di qualità dei prodotti trasformati a base di ortofruttili ecc.) figurava una previsione iniziale di € 1.791.142,25, quale rimborso spese per i controlli effettuati per conto di AGEA in base alla convenzione stipulata nel 1988 ex art. 6 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 16 marzo 1987 n. 104, nonché i rimborsi dei controlli quali-quantitativi sugli aiuti alimentari agli indigenti affidati trimestralmente senza una convenzione in atto tra le parti.

L'importo di tale stanziamento faceva riferimento, come gli anni precedenti (si vedano al riguardo i consuntivi 2006 e 2007 approvati dalle amministrazioni vigilanti) alla convenzione del 1988 e ai successivi pareri di congruità espressi da apposita commissione AGEA che prevedevano un rimborso all'INCA pari a € 0.025 per quintale di materia prima lavorata. In data 1 luglio 2008 con circolare n. 24 l'AGEA non prevedeva più i controlli qualitativi che erano stati



previsti nel bilancio dell'INCA. Inoltre sorgeva un contenzioso con l'AGEA che nel frattempo tardava ad onorare i crediti vantati dall'INCA con riferimento alla campagna 2007 - 2008 per una cifra inizialmente pari a € 726.058,11. Immediatamente i vertici dell'INCA scrivevano ai vertici politico istituzionali ed amministrativi dei Ministeri competenti, evidenziando le conseguenze della circolare 24/2008 AGEA sul bilancio dell'ente. Anche gli altri Organismi pagatori (AGREA e AVEPA) non prevedevano più i controlli qualitativi dei prodotti trasformati a base di ortofruttili a partire dalla campagna 2008 - 2009. Il C.d.A. decideva di avvalersi dell'avvocato Codacci Pisanelli per dirimere le suddette questioni. Per quanto attiene alla legittimità della circolare n. 24 AGEA occorre rilevare che, in seguito ad un incontro avuto tra i vertici dei due enti il 25 settembre 2008, si chiariva tra le parti che la normativa statale e comunitaria indicata nelle "premesse" della convenzione del 22.01.1988 tra AGEA e INCA era interamente cambiata successivamente alla stipula di tale convenzione. In particolare in seguito all'emanazione dei seguenti atti:

- o regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/1996, n. 2201/1996 e n. 1182/2007 nel settore degli ortofruttili, pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2007, n. L 350 entrato in vigore il 3 gennaio 2008;
- o decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1229 del 31.01.2008, in particolare gli articoli 11 e 12;
- o decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2693 del 29 febbraio 2008, in particolare gli articoli 10 e 11.

Dal momento che, ai sensi dell'art. 1 della convenzione stessa del 1988 ex art. 6 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 16 marzo 1987 n. 104, essa recita "quanto espresso in premessa forma parte integrante del presente atto e ha valore di patto", ne consegue che la convenzione stessa era pertanto – in forza di norme coercitive sopravvenute – divenuta inefficace e non più vincolante per le parti. L'AGEA, nel medesimo incontro, chiariva che la decisione di non affidare per il futuro all'INCA i controlli qualitativi sui prodotti conservati non trovava la sua fonte nella circolare AGEA n. 24/08, ma nella normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata che sostituiva quella posta a premessa della convenzione del 1988. La circolare AGEA non faceva altro che applicare tale nuova normativa che non prevede controlli qualitativi, ma solo "amministrativi" sui prodotti conservati. I rappresentanti di AGEA, chiarivano inoltre che i "controlli qualitativi" sui prodotti conservati non erano stati trasferiti da INCA ad AGECONTROL, ma erano stati aboliti. Nessuna disparità di trattamento poteva pertanto configurarsi in favore di AGECONTROL e ai danni di INCA. Assistiti dall'avv. Codacci Pisanelli, il C.d.A. prendeva atto della legittimità della posizione assunta da AGEA. Nel corso del suddetto incontro venivano chiarite le reciproche posizioni di INCA e AGEA anche con riferimento ai crediti maturati da questo Ente per i controlli già effettuati, crediti non più onorati da AGEA con conseguente difficoltà per INCA di provvedere a sua volta alla gestione ordinaria dell'Ente, compresa la stessa possibilità di pagare gli stipendi dei propri impiegati. In seguito ai chiarimenti delle rispettive posizioni, i rappresentanti di AGEA condividevano la piena legittimità delle richieste INCA e si impegnavano a liquidare in tempi brevissimi tali crediti, e tale impegno veniva prontamente rispettato, con l'integrale e rapido recupero di tutti i crediti maturati da INCA nei confronti di AGEA per la campagna 2007 - 2008. Pertanto, riassumendo, il C.d.A. dell'INCA ha dovuto prendere atto della legittimità della circolare AGEA n. 24/2008 e non ha potuto effettuare le attività di controllo previste dalla convenzione, ormai divenuta – come visto – inefficace, con conseguente venir meno della corrispondente voce di entrata del bilancio preventivo.



Con l'occasione si sottolinea il grande miglioramento della gestione avvenuto nel corso del 2008 per merito del C.d.A. che, in primo luogo non dando corso alle ispezioni programmate per il controllo suddetto e in secondo luogo con l'emanazione del nuovo regolamento ispettivo, è riuscito a ridurre consistentemente le spese rispetto a quelle preventivate.

Infine affrontiamo il punto 6. Nel 1994 la sezione di controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti adottava la determinazione 20/94 con la quale dichiarava non doversi formulare rilievo per l'impiego, da parte dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, di "speciali delegati" incaricati della vigilanza, in quanto non soggetti ai vincoli sulla durata e sulla rinnovabilità dei rapporti di lavoro autonomo statuiti per le pubbliche amministrazioni, dall'art. 3 (commi 23 e 27) della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

Secondo la sezione di controllo della Corte dei Conti la finanziaria citata non tocca la precedente normativa emanata per la disciplina di fattispecie particolari, in questo caso l'art. 10 del R.D. 15 ottobre 1931. Forte di questo parere l'ente, come aveva sempre fatto dalla sua costituzione, ha continuato ad organizzarsi con l'affidamento dell'incarico ad inizio d'anno agli "speciali delegati", di regola utilizzati, in aggiunta ai tecnici di ruolo, nelle zone ad alta densità produttiva ed in via esclusiva, in quelle eccessivamente decentrate.

Il che ha dato luogo a rapporti di lavoro autonomi, retti da relazioni di natura fiduciaria e compensati forfettariamente, in base al numero delle aziende ispezionate, oltre che con l'attribuzione dell'indennità chilometrica per le trasferte. Nel citato parere della Corte dei Conti si sottolinea la rilevanza che riveste per l'INCA un modulo organizzatorio che si fondi su piccoli apparati stabili e valorizzi appieno il più flessibile e meno oneroso strumento degli ispettori esterni. La collaborazione e il numero degli ispettori delegati sono sempre stati dichiarati negli anni dall'Ente, in fondo alla pianta organica del personale in servizio, con un prospetto allegato alla Relazione del Presidente relativa sia al Bilancio di previsione, sia al Conto consuntivo di ogni anno.

Si tratta di documenti trasmessi annualmente al Ministero vigilante, alla Corte dei Conti e al Ministero del Tesoro. Inoltre l'utilizzo degli ispettori delegati ex art. 10 del R.D. 15 ottobre 1931, è dichiarato dal 2002 nelle relazioni sull'attività svolta dall'Istituto, prevista dall'art. 1, comma 4, della legge 26/11/1990, n. 363. Infine, il Ministero vigilante è a conoscenza dell'utilizzo continuativo di tali ispettori, avendo propri dirigenti o funzionari, appartenenti all'ufficio preposto alla vigilanza dell'Ente, già dal 1993, preso parte ai lavori del C.d.A..

Tutto ciò premesso rimane comunque il fatto che, all'inizio del 2008, l'INCA era in grado di effettuare i servizi previsti soltanto con l'utilizzo, accanto agli ispettori di ruolo, di questi "speciali delegati" e, al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni previste per legge, in particolare l'emissione del certificato all'esportazione, non era, al di là di qualsiasi approfondimento giuridico, possibile procedere senza la conferma di tali "speciali delegati".

In altre parole, per come era organizzata l'INCA all'inizio del 2008 non era possibile assicurare l'adempimento di quanto previsto dalla Legge 10 marzo 1969 n. 96 e degli ulteriori impegni assunti con AGEA senza l'utilizzo degli speciali "delegati previsti" e la mancata loro conferma avrebbe determinato il blocco dell'operatività con tutti i conseguenti danni alle aziende esportatrici e all'AGEA e di conseguenza all'INCA.

Pertanto, per far fronte alle esigenze operative delle varie Sedi dell'Istituto, e sulla base delle richieste formulate dai responsabili delle stesse ed in attesa dell'insediamento del Direttore

